



COMUNE DI MOGORELLA

Provincia di Oristano

ORDINANZA

N. 11 DEL 25/05/2026

OGGETTO:

PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 2026.

IL SINDACO

Visto il D. Lgs 267/2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, agli artt. 50,54 e 7 c.1bis;

Visto l'art.29 del D. Lgs 285/1992, nuovo Codice della Strada;

Vista la Legge 24.11.1981 n.689;

Vista la Legge 833/1978;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27.07.1934 n. 1265;

Vista la legge Regionale 27 Aprile 2016, n. 8 "Legge forestale della Sardegna";

Vista la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di prevenzione incendi";

Visto il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, "norme in materia ambientale";

Premesso che la presenza all'interno del centro abitato e nelle sue adiacenze, di terreni ed aree non edificate ricoperte da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, compresi materiali e rifiuti abbandonati, aventi un alto rischio di infiammabilità, costituisce un potenziale pericolo per il diffondersi di eventuali incendi e determina altresì le condizioni ideali al proliferare di agenti infestanti e insetti di varia natura;

Rilevato che l'avvio della stagione calda e la crescita della vegetazione spontanea costituiscono una contingente situazione ottimale per la diffusione delle zecche e degli insetti e la potenziale insorgenza di patologie a carattere sanitario;

Ritenuto indispensabile tutelare la pubblica incolumità, nonché l'igiene pubblica nel centro abitato e nelle aree ad esso limitrofe, ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo;

Considerata la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nelle sue adiacenze, quali giardini, aree incolte, lotti ineditati, un'integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un'attività di mantenimento di dette aree;

Vista la Delibera della Giunta Regionale nr. 05/48 del 29/01/2025 – Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025 - Aggiornamento 2025, con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all'art. 3, comma 3 lett. f) della Legge 21/11/2000, nr. 353 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale nr. 8 del 27 aprile 2016, ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l'insacco d'incendio nelle aree e nei periodi a rischio, determinando dal 1° Giugno al 31 Ottobre il periodo in cui vige "lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo";

Dato atto che, alla data di predisposizione della presente ordinanza, la suddetta deliberazione costituisce l'ultimo aggiornamento regionale in materia di prescrizioni antincendio boschivo, fatte salve eventuali successive disposizioni, modifiche o aggiornamenti emanati dalla Regione Sardegna per l'annualità 2026;

Ritenuto indispensabile tutelare la pubblica incolumità, nonché l'igiene pubblica nel centro abitato e nelle aree ad esso limitrofe, ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo;

Considerata la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nelle sue adiacenze, quali giardini, aree incolte, lotti ineditati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un'attività di mantenimento di dette aree;

Evidenziato che per la campagna antincendio 2026, l'emissione del Bollettino di previsione, ordinariamente prevista dal 1° giugno al 31 ottobre;

Ritenuto opportuno adottare un provvedimento per il taglio e la rimozione delle erbacee, stabilendo come termine ultimo all'interno del centro abitato il 1 giugno 2026;

ORDINA

all'interno del centro abitato e nelle aree periferiche limitrofe:

entro il termine perentorio dell'**8 giugno 2026**:

1. i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
2. i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
3. i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpatis;
4. i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 2, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
5. i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio. Per quanto non precisato, si richiamano interamente le prescrizioni regionali antincendio.

AVVERTE

1. che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta l'applicazione delle sanzioni di Le violazioni alle Prescrizioni Regionali saranno punite a norma dell'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'"Allegato E" (Prontuario delle sanzioni amministrative), come modificata dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modifiche, nella legge 8 novembre 2021, n. 155, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000, le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni:
2. articolo 8, comma 1 "Azioni vietate nel periodo di elevato pericolo";

3. articolo 9 “Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di elevato pericolo”;
4. articolo 10 “Manifestazioni pirotecniche nel periodo di elevato pericolo”;
5. articolo 11 “Riduzione delle biomasse combustibili e apertura e ripulitura dei viali parafuoco”;
6. articolo 12 “Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali”;
7. articolo 13 “Pianificazione degli abbruciamenti”;
8. articolo 14 “Sospensione delle autorizzazioni”;
9. articolo 15 “Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di elevato pericolo”;
10. articolo 16 fasce a presidio dei “Terreni e fabbricati”;
11. articolo 17 “Strade e pertinenze stradali”;
12. articolo 18, comma 2, fasce a presidio dei “Depositi di materiale infiammabile o combustibile”;
13. articolo 19, rimozione dei “Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali”;
14. articolo 20 “Linee e cabine elettriche”;
15. articolo 24 “Insediamenti turistico-ricettivi e simili”.

3. Restano ferme le sanzioni accessorie di cui all'articolo 24, comma 5, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che prevede, in caso di violazione dei precetti di cui al comma 1, lettera f) della stessa legge da parte di esercenti di attività turistiche o agrituristiche, la sospensione della licenza dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività, con efficacia decorrente fino al termine dell'accertata ottemperanza ai precetti medesimi.

Per quanto non compreso nella presente Ordinanza valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia antincendio previste nell'allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2025 avente ad oggetto: “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025”, finalizzata alla prevenzione ed alla lotta contro gli incendi e rivolta a contrastare le azioni, che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi nelle aree e nei periodi a rischio incendi boschivi.

INFORMA

gli interessati che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241, contro la presente ordinanza, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

DEMANDA

per l'attuazione della presente ordinanza:

- alla Forze dell'Ordine, il controllo e il rispetto della presente ordinanza e delle prescrizioni in essa impartite, perseguendo i trasgressori a norma di legge;
- al Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree ed agli spazi di proprietà comunale.

IL SINDACO
DOTT. LORENZO CARCANGIU